

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente/Pianificazione Territoriale

Prot. N° 2009/0130895

Treviso, 29/12/2009

Pratica. N° 2007/1589

Resp. Procedimento: Alberto Tagliapietra (0422 656779)

Resp. Istruttoria: Cinzia Segala (0422 656952)

OGGETTO: Ditta R.E.M. srl - Motta di Livenza - Approvazione progetto impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi. D.Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000

RACCOMANDATA A/R
(solo al 1° indirizzo)



Spett.le R.E.M. S.R.L.
VIA CHERSO 16
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)

e p.c.

Al Comune di MOTTA DI LIVENZA
Piazza Luzzatti, 1
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

Spett.le A.R.P.A.V.
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

Alla REGIONE VENETO
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE
Cannaregio n. 99 Calle Priuli
30121 VENEZIA (VE)

Si trasmette, in allegato, la delibera relativa all'oggetto.

Si informa, altresì, che avverso la citata delibera è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

dott. CARLO RAPICAVOLI

DDC:P/000CFY

pag. 1 di 1



PROVINCIA DI TREVISO

GIUNTA PROVINCIALE

Delibera adottata nella seduta del 30/11/2009 iniziata alle ore 15,00

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 15,05

Presiede il Presidente Leonardo Muraro

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:

Floriano Zambon

Carla Puppinato

Franco Conte

Marzio Favero

Mirco Lorenzon

Ubaldo Fanton

SONO ASSENTI GLI ASSESSORI:


Paolo Speranzon

Partecipa il Segretario: Luigi De Martin


N. Reg. Del. 374

N. Protocollo 121354 /2009

OGGETTO: Ditta R.E.M. Srl - Motta di Livenza - Approvazione progetto impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. D. Lgs. 152/2006 - L. R. 3/2000.



Barbara Trentin
Denis Farnea
Marco Prosdocimo
Michele Noal
Noemi Zanette



Premesso che:


- con nota del 30.03.2007, assunta al prot. n. 32558 del 4.04.2007, la ditta R.E.M. Srl (C.F. 03527810265) con sede legale in Motta di Livenza, via Cherso 16, ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, da esercitarsi sull'area sita a Motta di Livenza e catastalmente individuata ai mappali 792, 796, 806, 809, 815 del fg.6;
- esaminati gli elaborati progettuali presentati contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, si è comunicata con nota prot. n. 78922 del 29.08.2007 la sospensione del procedimento amministrativo inerente la richiesta sopramenzionata sino all'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 10 della L.R. 10/1999;
- in data 11.01.2008 (prot. prov. 4981 del 14.01.2008) la ditta ha presentato istanza di screening ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 152/06 per il progetto di cui sopra;
- con decreto provinciale di screening n. 1/2008 del 10.03.2008 prot. 28857, per il progetto di cui all'oggetto, si è concluso "di sottoporre a procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Screening ambientale" (sugli impatti)";
- in data 21.07.2008 (prot. n. 72971 del 22.07.2008) la ditta R.E.M. s.r.l. ha chiesto l'approvazione del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, relativamente al progetto di trasferimento con riordino dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Motta di Livenza, via Cherso n. 16;
- la potenzialità giornaliera per l'impianto è pari a 1.000 ton di rifiuti conferiti e 2100 ton di rifiuti recuperati nel processo di





- frantumazione e vagliatura;
- nell'istruttoria preliminare ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/1999, con prot. n. 85967 del 8.09.2008, sono state richieste integrazioni (comma 2 art. 13 L.R. 10/99), pervenute il 23.10.2008, e assunte al prot. n. 101306 del 27.10.2008;
 - nella seduta del 2 dicembre 2008 la Commissione provinciale V.I.A. si esprime in merito alla procedibilità dell'istanza di V.I.A., in funzione della preliminare valutazione degli impatti potenziali sull'ambiente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 come corretto dal D.Lgs. 4/08 e nomina la sottocommissione per l'esame istruttorio del progetto e del relativo studio di impatto ambientale S.I.A;
 - l'esame formale è stato concluso positivamente da parte dell'Ufficio Provinciale V.I.A, come risulta dalla comunicazione prot. n. 120629 del 19.12.2008;
 - il progetto è riferibile alla Rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) pertanto la valutazione di incidenza (VINCA) è ricompresa, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPR 357 del 8.09.1997, nell'ambito della procedura V.I.A;
 - sono state altresì espletate le fasi di deposito e pubblicità e presentazione al pubblico ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 10/1999, come risulta dalle comunicazioni prot. n. 15499 del 10.02.09; a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10/1999;
 - con nota del 9.04.2009, assunta al prot. n. 42107 del 15.04.2009, il Comune di Motta di Livenza ha rilevato l'incompatibilità con lo strumento urbanistico comunale del progetto in parola, in quanto non conforme al dettato dell'art. 75 punto 7 della NTA del vigente P.R.G. che esclude, su tutto il territorio comunale, qualsiasi estensione dei codici di rifiuti autorizzati nonché dei quantitativi conferibili e trattabili presso impianti già esistenti ed esclude la realizzazione di qualsiasi nuovo impianto di gestione rifiuti su tutto il territorio comunale;
 - è stato avviato l'iter di variazione dello strumento urbanistico comunale, così come previsto dall'art.208, comma 6) del D.Lgs. 152/2006, dall'art 24, comma 2) della L.R. 3/2000, nonché dalla delibera di Giunta Provinciale n. 306 prot. 39984 adottata il 24.07.2001; con nota del 19.05.2009, prot. n. 57319 del 26.05.2009, il Comune di Motta di Livenza ha attestato che non sono pervenute osservazioni;
 - la sottocommissione VIA e gli uffici provinciali competenti per la parte impiantistica hanno richiesto integrazioni, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/99, con note del 9.03.2009, prot. n. 27158, e del 23.06.2009, prot. n. 68070; le integrazioni sono pervenute in data 5.05.2009 (prot. n. 49824 del 6.05.2009), e in data 2.07.2009 (prot. n. 72831 del 7.07.2009);
 - con nota del 9.04.2009, assunta al prot. n. 42107 del 15.04.2009, è pervenuto il parere del Comune di Motta di Livenza, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/1999; il comune di Motta di Livenza ha comunicato il proprio dissenso all'aumento dei codici e delle quantità annue di rifiuti da trattare rispetto a quelli dell'impianto della ditta R.E.M. s.r.l. già operante, evidenziando la non conformità del progetto allo strumento urbanistico comunale;
 - il dissenso del Comune di Motta di Livenza è fondato, in termini ambientali, sulla mancata rispondenza dell'impianto a una previsione di piano; la sussistenza di impatti significativi ovvero di danni





viene dal Comune valutata come implicita nelle peculiarità dell'attività in progetto e non vengono svolte né valutazioni di impatto ambientale né valutazioni circa la sussistenza di un pregiudizio ambientale concreto e attuale direttamente e univocamente riconducibile all'installazione dello specifico nuovo impianto nello specifico sito;

- la Commissione provinciale V.I.A. nella seduta del 31.07.2009, preso atto della documentazione integrata in data 23.10.08 (prot. n. 101306 del 27.10.2008), in data 5.05.09 (prot. n. 49824 del 6.05.09) e in data 2.07.09 (prot. n. 72831 del 7.07.09), del parere del Comune di Motta di Livenza pervenuto il 14.04.09 (prot. n. 42107 del 15.04.09), delle conclusioni della sottocommissione istruttoria e, dopo esauriente discussione, ha deciso di concludere l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui trattasi, con le prescrizioni contenute nelle "Conclusioni" dell'allegato parere della Commissione Provinciale V.I.A., che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- il parere favorevole di compatibilità ambientale rilasciato dalla Commissione Provinciale V.I.A., fondato sulla valutazione degli impatti legati specificatamente all'attività d'impianto nell'ambito territoriale di riferimento, indica l'assenza di un pregiudizio ambientale concreto e attuale discendente dall'installazione dell'impianto nel sito prescelto;
- le cause ostative di tipo generale, sollevate dall'Amministrazione Comunale, sono state valutate non applicabili al caso di specie, poiché non sono stati rilevati, dalla Commissione provinciale V.I.A., impatti significativi riconducibili alla specifica attività dell'impianto ove collocato;
- la Commissione V.I.A. integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999, che assume pertanto le funzioni della Conferenza dei Servizi prevista dall'art.208 D.Lgs. 152/06, nella seduta del 31.07.2009, preso atto del parere favorevole con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) espresso dalla Commissione V.I.A., delle relazioni istruttorie del 16.07.2009, del 20.07.2009 e del 29.07.2009 dei responsabili degli uffici provinciali competenti all'approvazione del progetto e del parere del Comune di Motta di Livenza pervenuto il 14.04.09 (prot. n. 42107 del 15.04.09), ha concluso i lavori, approvando il progetto, con prescrizioni;
- nella relazione istruttoria del 29.07.2009 degli uffici provinciali competenti all'approvazione del progetto, si prescrive che nella confezione del calcestruzzo, tramite l'impianto di betonaggio, è fatto divieto di utilizzare rifiuti;
- l'autorizzazione al recupero di rifiuti nella confezione di calcestruzzo, ai sensi del D.Lgs. 152/06, potrà essere nuovamente richiesta dalla ditta producendo la documentazione progettuale descrivente le caratteristiche del processo di recupero da operare in impianto;
- l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico comunale per i mappali oggetto dell'intervento;
- nella documentazione integrativa di cui alla nota del 2.07.2009, assunta al prot. n. 72832 del 7.07.2009, la ditta ha rappresentato la volontà di mantenere presso l'Amministrazione Comunale il procedimento inerente i titoli edilizi;






PROVINCIA DI TREVISO

- il parere positivo sul progetto è stato espresso in sola linea tecnica, restando pertanto a carico del Comune di Motta di Livenza il rilascio dei titoli edilizi necessari alla realizzazione di quanto previsto in progetto;
- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art 26, comma 4) della L.R. 3/2000, viene rilasciata un'unica autorizzazione ricomprendente l'attività di gestione dei rifiuti, le emissioni diffuse nonché l'autorizzazione allo scarico;
- l'approvazione del progetto costituisce anche autorizzazione preventiva alla realizzazione di quattro impianti di depurazione:
 1. impianto per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area scoperta impermeabilizzata annessa all'area servizi e provenienti dalle coperture dei fabbricati;
 2. impianto per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area scoperta impermeabilizzata annessa all'impianto di betonaggio;
 3. impianto per il trattamento delle acque meteoriche di ruscellamento dell'area non impermeabilizzata destinata allo stoccaggio delle materie prime;
 4. impianto per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte pavimentate destinate a stoccaggio e lavorazione delle terre da scavo e dei rifiuti recuperabili;
- ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/85, spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti e che questa costituisce anche autorizzazione allo scarico;
- con determinazione n. 981/2003 del 18.03.2003 sono state approvate, sentito il parere della Commissione tecnica Provinciale per l'Ambiente in data 20.03.2001, le linee guida relative alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali industriali;
- il corpo recettore degli scarichi è il suolo;
- vige il divieto di scarico, per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, di sostanze definite "oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti";
- si è ritenuto necessario prescrivere l'installazione di un filtro oleoassorbente per le acque di prima pioggia, all'impianto di trattamento annesso all'area dove è posizionato l'impianto di betonaggio;
- si è ritenuto di non dover autorizzare lo scarico dell'impianto di disoleazione adibito al trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area servizi in quanto questa è destinata esclusivamente a parcheggio, viabilità e manovra;
- il permesso di costruire n. 2007/039/2 del 18.07.2008, rilasciato dal Comune di Motta di Livenza, evidenzia che la pubblica fognatura è dimensionata per ricevere solo i reflui domestici o assimilati ai domestici, e pertanto non potranno essere allacciati gli scarichi delle acque di prima pioggia in uscita dagli impianti, né tanto meno eventuali scarichi di acque di seconda pioggia;
- la zona in cui ha sede l'impianto è sprovvista di pubblica fognatura e rete idrografica superficiale atta a ricevere lo scarico delle acque reflue industriali;
- il bacino di laminazione, dove convergono gli scarichi, non è impermeabilizzato e pertanto deve essere considerato suolo a tutti gli effetti;
- si è ritenuto di concedere la richiesta deroga all'art. 103 del





PROVINCIA DI TREVISO



- D.Lgs. 152/2006, che vieta lo scarico sul suolo,
- si è ritenuto necessario, vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (prot. n. 6499 del 31.03.2005), imporre la verifica dell'assenza dei parametri "oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti", considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante le metodiche di rilevamento indicate nella pubblicazione "Metodi analitici per le acque" n. 29/2003 redatta da APAT e IRSA - CNR;
 - la D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999 prescrive per le attività di recupero di rifiuti la presentazione di una polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento e una fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dei costi di recupero o smaltimento di rifiuti e dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;
 - la D.G.R.V. 2528/1999, alla lettera B) prevede di sottoporre a rivalutazione ISTAT del costo della vita l'ammontare delle somme garantite con la polizza fideiussoria;
 - l'importo originariamente previsto in base alla DGRV 2528/1999 di 103,29 Euro/tonnellata, per rifiuti presenti nell'impianto in parola, deve essere rivalutato al 31.12.2008 a 128,00 Euro/tonnellata;
 - la ditta ha richiesto uno stoccaggio di rifiuti pari a 6.000 ton;
 - la quantità sopra richiamata deve essere assunta come base per il calcolo delle garanzie finanziarie;
 - l'avvio dell'impianto e l'esercizio provvisorio sono subordinati alla presentazione delle garanzie finanziarie previste dalla DGRV 2528/99 e alla dichiarazione di fine lavori ai sensi dell'art 25 della LR 3/2000;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Viste le istruttorie delle Unità Operative Suolo e Sottosuolo, Acqua ed Emissioni;

Visto il parere della CTPVIA nella seduta del 31.07.2009;

Visti la DGRV 2528/1999, la L.R. 3/2000, la DGRV 2966/2006;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R.33/85;

Visti gli artt. 11 e 23 della L.R. 26/03/1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e della procedure di valutazione di impatto ambientale";

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999, il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione del progetto;

Visto il D.P.R. 357 del 8.09.1997;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 306/39984 del 24.07.2001 con cui è stata definita la metodologia operativa da seguire nei casi di approvazione dei progetti costituenti variante urbanistica;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art.48 dello D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e all'impegno di spesa non è richiesto in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio;

Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto e ai regolamenti;





Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di esprimere il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale e sulla incidenza ambientale (VINCA) con contestuale approvazione del progetto relativo alla realizzazione del nuovo impianto per trattamento rifiuti non pericolosi, della ditta R.E.M. s.r.l., (C.F. 03527810265) con sede legale in Motta di Livenza via Cherso 16, ubicato in comune di Motta di Livenza, via Cherso n. 16, allegato all'istanza del 21.07.2008, assunta agli atti con prot. n. 72971 del 22.07.2008, integrata in data 23.10.2008 (prot. n. 101306 del 27.10.2008), in data 5.05.2009 (prot. n. 49824 del 6.05.2009) e in data 2.07.2009 (prot. n. 72831 del 7.07.2009), con le prescrizioni contenute nelle "Conclusioni" dell'allegato parere della Commissione Provinciale VIA che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2) L'impianto di cui al punto 1) è ubicato in comune di Motta di Livenza nel sito catastalmente individuato ai mappali 792, 796, 806, 809, 815 del foglio 6 del Censuario di Motta di Livenza. Per i sopraindicati mappali la presente delibera costituisce variante urbanistica all'art. 75 punto 7 della NTA del vigente P.R.G. del Comune di Motta di Livenza. La soprammenzionata variante, inoltre, decadrà nel caso di dismissione dell'impianto di cui sopra.

3) Il presente provvedimento costituisce approvazione in sola linea tecnica dell'impianto. Pertanto resta obbligo della ditta l'espletamento delle pratiche edilizie-urbanistiche per la realizzazione di quanto previsto nel progetto di cui al punto 1).

4) Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto di cui al punto 1), ai sensi all'art.25 della L.R. 3/2000. La ditta, ai sensi dell'art.24 della L.R. 3/2000, deve iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto entro 12 mesi dal ricevimento del presente provvedimento. L'avvio dell'esercizio provvisorio deve avvenire entro 5 anni dal ricevimento del presente atto, pena la decadenza del provvedimento stesso. Pertanto la ditta è tenuta a trasmettere all'Amministrazione Provinciale la comunicazione della data di inizio lavori e del nominativo del direttore degli stessi. Prima dell'inizio lavori la ditta deve presentare i titoli di effettiva disponibilità dell'area.

L'avvio dell'esercizio provvisorio deve essere preceduto dall'invio all'Amministrazione Provinciale della seguente documentazione:

1. comunicazione della data di fine lavori;
2. dichiarazione del direttore lavori di regolare ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, comprensivo anche del sistema di gestione delle acque;
3. certificato di collaudo funzionale del piazzale di stoccaggio come da Art. 25 comma 6 della L.R.3/2000;
4. data di avvio impianto;
5. garanzie finanziarie, così come specificato al punto 12) del presente provvedimento;
6. nominativo del tecnico responsabile alla gestione dell'impianto;
7. nuovo piano di gestione operativa dell'impianto coerente ed armonizzato con quanto contenuto nel presente provvedimento di approvazione dell'impianto;






8. fac-simile di scheda di conferimento rifiuti descrittiva del processo produttivo, delle materie prime utilizzate dallo stesso, delle trasformazioni indotte dal processo produttivo, nonché delle relative analisi chimiche di conformità, da utilizzare per il conferimento dei rifiuti provenienti da attività produttive, da attività estrattive nonché per i rifiuti classificati con CER 161102, 161104 e 161106.

Entro centottanta giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio, la ditta deve trasmettere, ai sensi dell'art.25 L.R. 3/2000, il certificato di collaudo funzionale dell'impianto e la richiesta di autorizzazione all'esercizio. In sede di collaudo funzionale, oltre a quanto previsto dall'art.25 comma 8 della L.R. 3/2000, deve essere effettuata apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione ed immissione, sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore, nonché le analisi di conformità degli scarichi a quanto prescritto al successivo p.to 10).

5) Presso l'impianto possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato I al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate, nonché delle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti con codici CER della famiglia 10.xx.xx, 12.01.xx, nonché i rifiuti con codici CER 161102, 161104 e 161106 possono essere ricevuti in impianto solo qualora:
 - a) siano accompagnati da scheda descrittiva del processo produttivo da predisporre secondo il precedente p.to 4) n. 8;
 - b) siano accompagnati da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; nella verifica di non pericolosità devono essere considerati i parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);
2. i rifiuti con CER 010102, 010399, 010408, 010409, 010410, 010412, 010413 possono essere ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo, da predisporre secondo il precedente p.to 4) n.8, e rispettino le seguenti condizioni:
 - a) derivino dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi e/o pietra;
 - b) non siano contaminati da agenti chimici;
3. i rifiuti CER 170504 e 170506 per i quali, prima del conferimento presso l'impianto, non è possibile fornire l'autodichiarazione di cui alla SCHEDA GESTIONE TERRE E ROCCE - ALLEGATO II al presente provvedimento, sono soggetti alla verifica del rispetto dei limiti della Colonna B della dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006; è vietato il conferimento presso l'impianto di terre e rocce contenenti contaminanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006; le terre e rocce da scavo nonché



i fanghi di dragaggio provenienti da attività di bonifica possono essere accettati in impianto solo qualora sia certificato il rispetto dei limiti della Colonna B della dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 a monte del conferimento e siano classificati come rifiuti non pericolosi; tali rifiuti devono essere accompagnati dal piano di caratterizzazione del sito da bonificare e/o progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nonché dalla documentazione attestante le metodologie di campionamento ed analisi in conformità a quanto previsto con all. 2 parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e alla D.G.R.V.2922 del 3/10/2003; in particolare devono essere adottate le seguenti procedure:

a) la ditta deve conservare copia della documentazione tecnica e amministrativa attestante il corretto iter amministrativo della bonifica (piano di caratterizzazione, ecc.). Dalla documentazione deve essere chiara la posizione da cui proviene lo scavo all'interno dell'area di bonifica. Il progetto di bonifica deve prevedere che le terre e rocce da scavo provenienti dalle operazioni di bonifica stessa siano compatibili con l'impianto in parola e pertanto che siano già stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso;

b) i referti della caratterizzazione analitica condotta sui rifiuti devono essere allegati alla documentazione di cui sopra;


c) nel registro di carico e scarico deve essere annotato il riferimento al procedimento di bonifica da cui proviene il rifiuto;

4. i rifiuti con codici CER della famiglia 19.xx.xx possono essere ricevuti in impianto solo qualora accompagnati da analisi effettuate dal produttore su ogni singolo carico da conferirsi; nella verifica di non pericolosità devono essere considerati i parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 e in particolare cromo, cianuri, PCB/PCR, IPA, Diossine).

6) La ditta è autorizzata a svolgere, sui rifiuti elencati all'allegato I al presente provvedimento e in conformità alle prescrizioni ivi indicate, l'attività di recupero [R5] e di messa in riserva [R13] funzionale alle attività di recupero [R5] per la produzione di aggregati riciclati per l'edilizia, mediante fasi meccanicamente e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata. Le materie prime secondarie ottenute da questa attività di recupero saranno utilizzate:

a) aggregati riciclati per la realizzazione di riempimenti, di reinterri, di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e portuali, piazzali industriali: con elvato conforme a quanto previsto in all.3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e con caratteristiche di cui (a seconda dell'utilizzo):

- alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 e s.m.i.;
- alla norma UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di



PROVINCIA DI TREVISO



- ingegneria civile e nella costruzione di strade,
- alla norma UNI EN 13285 "Miscele non legate - Specifiche";
- per rifiuti con codici CER 170504 e 170506 sottoposti ad operazioni di vagliatura [R5] ed aventi diametro massimo di 20 mm deve essere verificato nuovamente il rispetto dei limiti di cui alla Colonna B Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006;


b) aggregati riciclati e filler nella produzione di calcestruzzo: con caratteristiche di cui alle norme tecniche di settore (norma UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo, norma UNI 8520-2/2002) nonché eluato conforme a quanto previsto in all. 3 del D.M. 5.02.1998 e s.m.i..

I materiali ottenuti dalle attività di recupero che non rispettano i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

7) La Ditta deve gestire l'impianto secondo quanto previsto negli elaborati progettuali elencati al punto 1) e allegati al presente provvedimento, nonché nel rispetto dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

1. nella confezione del calcestruzzo tramite l'impianto di betonaggio è fatto divieto di utilizzare rifiuti;
2. l'autorizzazione al recupero di rifiuti nella confezione di calcestruzzo potrà essere richiesta dalla ditta, ai sensi del D.Lgs. 152/06, producendo la documentazione progettuale descrittiva le caratteristiche del processo di recupero da operare in impianto;
3. presso l'impianto devono essere utilizzati i soli macchinari previsti da progetto;
4. la quantità massima annua di rifiuti conferibili nell'impianto è di 200.000 ton, pari a 133.000 mc, adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc;
5. la quantità massima giornaliera di rifiuti conferibili nell'impianto è di 1.000 ton, pari a 666 mc, adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc;
6. la quantità massima di rifiuti trattabili giornalmente è di 2.100 ton;
7. la quantità massima consentita di rifiuti presenti istantaneamente nell'impianto è di 6.000 ton pari a 4.000 mc circa adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc; tale quantità è comprensiva anche dei rifiuti esitati dalle operazioni di recupero;
8. i rifiuti da attività industriali appartenenti sia alla famiglia dei codici CER 10.xx.xx (diversi dal CER 101311) che dei codici CER 12.xx.xx devono essere stoccati sull'area A2, così come definita nella tav.B04 allegata alla nota del 14.07.2008 prot. n. 72971 del 22.07.2008; i rifiuti con codici CER 200301 e 101311 devono essere stoccati sull'area A1, così come definita nella tav.B04 succitata;
9. deve essere sempre presente idonea cartellonistica che permetta il preciso ed univoco riconoscimento dei rifiuti, dei rifiuti in attesa di omologazione quali MPS, dei rifiuti esitati dalle operazioni di recupero e destinati ad altro idoneo impianto, delle materie prime seconde e delle materie prime in natura;
10. il deposito di materiale inerte in natura che esula dall'attività di recupero rifiuti è consentito all'interno dell'area dell'impianto esclusivamente nell'area D riportata nella tav.B04





PROVINCIA DI TREVISO

allegata alla nota del 14.07.2008, assunta al prot. n. 72971 del 22.07.2008, purché:

- a) sia assicurata la non commistione fra rifiuti e tali materiali;
 - b) sia posta in essere idonea cartellonistica per il preciso e univoco riconoscimento dei rifiuti da tali materiali;
11. i rifiuti conferiti in impianto devono essere gestiti per partite, le cui caratteristiche sono determinate secondo le seguenti modalità:
- a) la partita deve essere composta da rifiuti compatibili per tipologia (come individuata nell'allegato I al presente provvedimento), anche se derivanti da produttori diversi e/o conferimenti successivi;
 - b) ogni partita deve essere tenuta distinta e delimitata;
 - c) ciascuna partita deve essere univocamente determinata tramite numerazione progressiva;
 - d) la partita deve essere dichiarata chiusa al momento di avviarla alle operazioni di recupero (macinatura, vagliatura e selezione granulometrica);
 - e) per ciascuna partita chiusa deve essere tenuta traccia dei codici, delle provenienze e dei quantitativi dei rifiuti in essa contenuti; deve infine essere tenuta traccia del quantitativo complessivo di rifiuti costituenti la partita;
 - f) non è consentita l'aggiunta di ulteriore materiale a una partita chiusa;
 - g) il rifiuto appartenente a una partita non ancora chiusa non può essere avviato al recupero né uscire dall'impianto;
 - h) il rifiuto in ingresso all'impianto e destinato direttamente alla lavorazione, senza subire alcuna operazione di messa in riserva, deve costituire una partita a sé stante;
 - i) il rifiuto lavorato in attesa di omologazione come materia prima seconda e le materie prime seconde devono essere individuate in partite; tali partite possono essere generate anche dalla lavorazione di rifiuti gestiti per partite diverse; le partite di rifiuto lavorato e della materia prima seconda devono essere tenute distinte e delimitate, univocamente determinate con numerazione progressiva, per ciascuna di esse deve essere indicato da quali partite di rifiuti si generano; le verifiche sulle partite di rifiuti trattati devono essere eseguite secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna tipologia di rifiuto e di trattamento;
12. i rifiuti con codici CER 170504 e 170506 omologati secondo le parti I e II dell'allegato II al presente provvedimento nonché quelli per i quali sia stata analiticamente verificata la presenza di contaminanti in concentrazioni inferiori o uguali a quelle previste dalla Colonna A Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 possono essere miscelati e costituire partite (in conformità a quanto descritto al p.to 7) par.10., purché sia evitata ogni miscelazione e/o commistione con rifiuti diversi da quelli del presente punto;
13. i rifiuti con codici CER 170504 e 170506 con concentrazioni di contaminanti superiori a quelle della Colonna A e inferiori o uguali a quelle della Colonna B Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, devono essere stoccati e gestiti per partite omogenee in termini di contenuto di contaminanti; tali partite non devono essere miscelate tra loro né con altri rifiuti





e in particolare con altre terre e rocce; gli impieghi dei materiali di cui sopra devono essere compatibili con quanto previsto dalla Legge in relazione al grado di contaminazione di detti materiali e devono essere preventivamente verificati sotto la diretta responsabilità della ditta; in particolare l'impiego per reinterri, riempimenti e operazioni similari deve avvenire previa verifica della compatibilità dei materiali con la destinazione urbanistica del sito in cui è previsto il loro impiego; è escluso l'impiego dei materiali di cui sopra in zone con destinazione d'uso agricolo;

14. è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;
15. l'attività della ditta deve avvenire nell'osservanza della vigente normativa antincendio; devono essere pertanto adottati i criteri di sicurezza e acquisite le eventuali autorizzazioni previste dalla vigente normativa antincendio.

8) La Ditta è autorizzata, ai sensi degli artt. 270 e 271 del D.Lgs. 152/2006, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di recupero rifiuti nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui all'allegato III al presente provvedimento.

9) La ditta è autorizzata alla realizzazione e all'esercizio dei quattro impianti di depurazione indicati in premessa. L'avvio degli impianti è subordinato alla presentazione alla Provincia della documentazione di cui al precedente p.to 4). Nella dichiarazione di regolare ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato deve essere certificata l'avvenuta installazione del filtro oleo-assorbente per le acque di prima pioggia nell'impianto di trattamento annesso all'area dove è installato l'impianto di betonaggio. Nella gestione dell'impianto devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione di tutti gli impianti di depurazione vanno effettuate regolarmente e ad impianti fermi. In particolare le vasche di decantazione e dislocazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli possa pregiudicare l'efficienza del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo;
2. E' vietato immettere nelle reti fognarie di collettamento delle acque meteoriche e negli impianti di depurazione reflui diversi da quelli previsti nella domanda;
3. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione;
4. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizio all'ambiente.



PROVINCIA DI TREVISO

10) La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali, provenienti dagli impianti di depurazione per il trattamento delle acque meteoriche dilavanti l'impianto di betonaggio e le aree scoperte destinate allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti recuperabili annessi all'impianto in premessa individuato, con recapito nel bacino di laminazione, da considerarsi suolo a tutti gli effetti, alle seguenti condizioni:


1. gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;
2. i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
3. le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sui reflui in uscita dagli impianti di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza annuale per almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, ferro, rame e zinco. Per la determinazione del parametro "idrocarburi totali" devono essere utilizzate le metodiche analitiche indicate nella pubblicazione "metodi analitici per le acque" n. 29/2003 redatta da APAT e IRSA - CNR; i referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;
4. gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con una capacità di almeno 50 l e comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore;
5. i rifiuti liquidi e/o solidi prodotti nel laboratorio e nell'officina devono essere stoccati e smaltiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta.

La ditta è, inoltre autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di dissabbiatura a servizio dell'area destinata a stoccaggio materie prime, con recapito nel bacino di laminazione da considerarsi suolo a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 103, lett. d) alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.

11) L'ARPAV è incaricata del controllo della funzionalità degli impianti di depurazione.

12) La ditta deve fornire una polizza fideiussoria avente validità sino almeno al 30.04.2020 e di importo pari a 768.000 euro e stilata secondo il fac-simile scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Treviso all'indirizzo http://ecologia.provincia.treviso.it/rifiuti_comunicazioni.asp?idunita=9. La ditta deve, inoltre, produrre una polizza di responsabilità civile inquinamento con importo garantito pari ad almeno 516.000,00 Euro (cinquecentosedicimila/00 Euro) con validità sino almeno al 31.10.2019. L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente provvedimento.

13) La ditta deve lasciare indenne la Provincia di Treviso da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dai lavori di realizzazione e dall'esercizio provvisorio dell'impianto approvato con il presente provvedimento.



PROVINCIA DI TREVISO

14) Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

15) Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni, di competenza di altri Enti; l'attività della ditta deve avvenire nell'osservanza della vigente normativa antincendio; devono essere pertanto adottati i criteri di sicurezza e acquisite le eventuali autorizzazioni previste dalla vigente normativa antincendio.

16) Ogni variazione al progetto approvato in fase di realizzazione d'impianto, fermi restando gli obblighi di legge, deve essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione, corredata degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6 e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000.

Modifiche sostanziali dell'impianto, che comportino variazioni qualiquantitative delle emissioni, e il trasferimento dell'impianto in altra sede, devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/2006.

17) Eventuali integrazioni al presente provvedimento nonché il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ai sensi degli articoli 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006, sono adottati con provvedimento del Dirigente del Settore Gestione del Territorio.

18) La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R. 3/2000 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

19) Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune di Motta di Livenza, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso, all'Osservatorio Rifiuti di Castelfranco Veneto e affisso all'albo della Provincia e del Comune in cui è ubicato l'impianto.

20) Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.


IL PRESIDENTE
firmato
Leonardo Muraro

IL SEGRETARIO
firmato
Luigi De Martin

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 17 DIC. 2009 nonché comunicata nel giorno stesso ai Capi Gruppo consiliari, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato
L. De Martin





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Doc: TOASOM

Oggetto: Ditta R.F.M. Srl - Motta di Livenza - Approvazione progetto impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. D. Lgs. 152/2006 - L. R. 3/2000

Settore	T	Ambiente/Pianificazione Territoriale
Servizio	AX	Amministrativo Ecologia
Unità Operativa:	0034	Staff
Ufficio	T999	Segreteria
C.d.R.	0023	Ecologia ed Ambiente

PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
- NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
- PARERE CONTABILE NON RICHIESTO** in quanto:
 - non comporta aumento o diminuzione di entrata
 - non comporta prenotazione/impegno di spesa
 - non concerne gestione del patrimonio

Allegati NO data 12.11.2009 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)**

- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa
- NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi

Accertamento/Impegno PRENOTATO (giuridicamente non perfezionato)
 N° _____ | ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

data _____ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE





PROVINCIA DI TREVISO
PARERE COMMISSIONE PROVINCIALE V.I.A.
(L.R. 26.03.1999 n.10 - D.Lgs. 3.04.2006 n.152 corretto dal D.Lgs
16.01.2008 n.4)

Oggetto: Impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi -
Ditta: REM s.r.l.
Comune di Motta di Livenza
Procedura di V.I.A. ai sensi artt. 11 e 23 della L.R. 10/99

PREMESSA

Con decreto provinciale di screening n. 1/2008 del 10.03.2008 prot. 28857, per il progetto di cui all'oggetto, si è concluso "di sottoporre a procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Screening ambientale" (sugli impatti)"

In data 21.07.2008 (prot. Prov. n. 72971 del 22.07.2008) la ditta R.E.M. s.r.l. chiede l'approvazione del progetto contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. 10/99, relativa al progetto di trasferimento con riordino dell'"Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi" in comune di Motta di Livenza, via Cherso n. 16.

Il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) pertanto la valutazione di incidenza (VINCA) è ricompresa, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del DPR 357 del 8.09.1997, nell'ambito della procedura V.I.A.;

La potenzialità giornaliera per l'impianto di triturazione è di 2100 t/giorno, per l'impianto di betonaggio è di 200 t/giorno e per i camion in ingresso all'impianto di massimo 1000 t/giorno.

Seduta del 2 dicembre 2008

La Commissione provinciale V.I.A. si esprime in merito alla procedibilità dell'istanza di V.I.A. di cui all'oggetto, in funzione della preliminare valutazione degli impatti potenziali sull'ambiente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 come corretto dal D.Lgs. 4/08.



Seduta del 31 luglio 2009

La Commissione provinciale V.T.A., preso atto della documentazione presentata integrata in data 23.10.08 (prot. Prov. 101306 del 27.10.2008), in data 05.05.09 (prot. Prov. 49824 del 06.05.09) e in data 02.07.09 (prot. Prov. 72831 del 07.07.09), delle osservazioni pervenute dal comune di Motta di Livenza il 14.04.09 (prot. Prov. n. 72971 del 15.04.09) e considerate le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di modifica all'impianto esistente **ha ritenuto di condividere le conclusioni contenute nel documento** della sottocommissione istruttoria di seguito riportate:

La ditta R.E.M. Recupero Ecologico Materiali s.r.l. svolge attività di raccolta, stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, non tossici, non nocivi, consistente nella riduzione volumetrica, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e cernita manuale delle frazioni indesiderate, al fine di ottenere materie prime secondarie destinate a sostituire i materiali inerti naturali comunemente impiegati nel campo delle costruzioni stradali ed edili in genere.

L'impianto è situato in comune di Motta di Livenza, in Via Cherso 16, ed è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 124/1999 del 24.03.1999, n. 478/2000 del 08.06.2000 e n. 346/2004 del 01.04.2004.

In data 21 luglio 2008 la ditta REM S.r.l. presentava alla Provincia di Treviso la richiesta di autorizzazione al trasferimento dell'impianto ad un'area immediatamente a nord dell'attuale ai sensi dell'art. 208, parte IV, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, e dell'art. 24 della Legge Regionale 21.01.2000, n. 3.

IMPATTI ANALIZZATI DALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE. Lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente ha analizzato gli impatti sui seguenti punti:

- a. **Litosistema:** interazione con il suolo e le variazioni delle destinazioni d'uso delle superfici;
- b. **Idrosistema:** possibile sversamento nella falda e nella rete delle acque superficiali di eventuali inquinanti (a causa del dilavamento superficiale o di sversamenti) per mezzo delle acque piovane; apporto diretto delle acque meteoriche alla rete superficiale per riduzione di superfici drenanti a causa dell'aumento delle superfici impermeabilizzate;
- c. **Ecosistema:** possibile interazione dell'intervento con le aree di pregio naturalistico presenti in prossimità dell'impianto;
- d. **Salute pubblica:** aumento delle polveri e del rumore nell'area dell'intervento e lungo gli assi stradali interessati dall'aumento di traffico generato dall'aumento dell'attività



produttiva;

- e. **Sistema culturale:** elementi paesaggistici e beni storici;
- f. **Sistema sociale ed economico:** ampliamento della struttura operativa, attività e uso del suolo e valutazione dell'eventuale beneficio sociale dell'attività oggetto dell'intervento.

INTEGRAZIONI RICHIESTE. In data 08 settembre 2008 venivano richieste alcune integrazioni, trasmesse alla Provincia di Treviso in data 23 ottobre 2008 con nota prot. 120626 del 19 dicembre 2008 la Provincia di Treviso - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - trasmetteva l'esito dell'istruttoria preliminare ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/99. In data 31 dicembre 2008 la ditta REM S.r.l. depositava, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 10/99, presso il comune di Motta di Livenza e la Provincia di Treviso - Servizio Ecologia e Ambiente - copia del progetto definitivo e del SIA. In data 20 gennaio 2009 si provvedeva alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, presso la sala "Italo Svevo" della Biblioteca Civica del Comune di Motta di Livenza, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 10/99 - di cui attestazione è stata trasmessa alla Provincia di Treviso - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale - in data 09 febbraio 2009. La Provincia di Treviso - Settore Ambiente, con prot. 18923/2009 del 18 febbraio 2009 presentava richiesta di integrazioni, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 10/99. In data 5 maggio 2009 la Ditta ha provveduto a presentare la risposta alle integrazioni richieste, con protocollo alla Provincia n.49832.

INTEGRAZIONI PRESENTATE. Il proponente in data 02.07.2009 ha presentato una relazione tecnica integrativa con i seguenti temi sviluppati:

- chiarimento sulla volontà di richiedere il permesso di costruire del comune o sull'avvalersi del potere sostitutivo di cui all'art. 208 D.LGS. 152/06
- chiarimento sul sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e industriali dilavanti la platea per il betonaggio
- chiarimenti sul collettamento, trattamento e scarico delle acque reflue industriali nelle vasche di laminazione con dimostrazione della possibilità di utilizzo sia delle vasche di laminazione che della vasca antincendio localizzate fuori dall'area di pertinenza dell'impianto
- gestione delle acque dei parcheggi del lavaggio ruote e delle vie di transito nonché indicazione del recettore dello scarico
- dimensionamento di tutte le vasche degli impianti di trattamento e la dotazione dei filtri a coalescenza nelle fasi di disoleazione" seconde
- Revisione gestione acque meteoriche
- Revisione relazione geologica
- Chiarimenti emissioni in atmosfera
- Revisione PGO
- Revisione tavole progettuali impianto
- Informazioni relative ai macchinari dell'impianto

CONCLUSIONI

La Commissione V.I.A., dopo esauriente discussione, esprime parere di



compatibilità ambientale e incidenza ambientale (Vinca) positivo all'esecuzione dell'intervento subordinato alle seguenti prescrizioni :

1) Nel caso di impianto di specie arboree si raccomanda l'utilizzo di alcune delle essenze vegetali elencate nella scheda allegata o appartenenti alle specie vegetali autoctone previste dall'Allegato A della L.R. 18 aprile 1995 n. 33 "Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena del Veneto".

2) Realizzazione della vasca di laminazione n. 2 con geometria e pendenze, rispetto al fosso di scarico, tale da evitare ristagni d'acqua.

3) Si raccomanda di valutare, nel più breve tempo possibile (prima delle fasi realizzative), il riutilizzo delle acque di recupero all'interno del processo produttivo.

Treviso, 31 luglio 2009


IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE VIA
dott. Carlo Rapicavoli





ALLEGATO N. 1

Localizzazione dell' area di intervento -



Allegato I
Ditta R.E.M. s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.65

Tipologia ex DM 05/02/98	C.E.R.	Descrizione	Caratteristiche e Prescrizioni rifiuto ingresso all'impianto	Operazioni	Attività di recupero
7.17	01 01 02	rifiuti da estrazione minerali metallici	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e nel rispetto delle seguenti condizioni: a)derivati dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi; b)non contaminati da agenti chimici;	R13 - R5	[R3] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.2	01 03 99	rifiuti specifici altrimenti	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e nel rispetto delle seguenti condizioni: a)derivati dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi; b)non contaminati da agenti chimici;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.2	01 04 08	scarti di ghisa e piastre, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e nel rispetto delle seguenti condizioni: a)derivati dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi; b)non contaminati da agenti chimici;	R13 - R5	[R3] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
12.7	01 04 09	scarti di sabbia e argilla	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e nel rispetto delle seguenti condizioni: a)derivati dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi; b)non contaminati da agenti chimici;	R13 - R5	[R3] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
12.3 12.4	01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e nel rispetto delle seguenti condizioni: a)derivati dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi; b)non contaminati da agenti chimici;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
12.7	01 04 12	scarti ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e nel rispetto delle seguenti condizioni: a)derivati dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi; b)non contaminati da agenti chimici;	R13 - R5	[R3] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.2 12.3 12.4 12.5	01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e nel rispetto delle seguenti condizioni: a)derivati dal solo trattamento fisico (non chimico) di minerali non metalliferi; b)non contaminati da agenti chimici;	R13 - R5	[R3] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.14	01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione conchietti d'arite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1981, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cloruri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto nel rispetto di quanto indicato al p.to 7.14.2 all.1 sub.1 del DM 03/02/1998	R13 - R5	[R3] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
13.1 13.2	10 01 01	cenere pesanti scorie e polveri di caldaia fucine le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1981, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cloruri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;	R13 - R5	[R3] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e di filze per calcestruzzo;
13.1 13.2	10 01 02	cenere leggere di carbone	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1981, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cloruri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R3] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
13.1 13.2	10 01 03	cenere leggere di torba e di legno non trattato	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1981, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cloruri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R3] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;

Allegato I
Ditta R.E.M. s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.65

Tipologia ex DM 05/02/98	C.E.R.	Descrizione	Caratteristiche e Prescrizioni rifiuto ingresso all'impianto	Operazioni	Attività di recupero
13.6	10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfazione fumi	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione, in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
13.6	10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfazione dei fumi	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
13.1 13.2	10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di calcina prodotte dal coarsamento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e o filler per calcestruzzo;
13.1 13.2	10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coarsamento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
4.4	10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo;
4.4 5.17	10 02 02	scorie non trattate	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo;
7.22	10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e o filler per calcestruzzo;
12.11	10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e o filler per calcestruzzo;
5.18	10 02 99	rifiuti non	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di	R13 -	[R5] Produzione di

Allegato I
Ditta R.E.M. s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.65

Tipologia ex DM 05/02/98	C.E.R.	Descrizione	Caratteristiche e Prescrizioni rifiuto ingresso all'impianto	Operazioni	Attività di recupero
7.17 7.25 7.27		specificati altrimenti	<p>ai p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);</p>	R5	<p>aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo;</p>
4.1	10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	<p>Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);</p>	R13 R5	<p>[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo;</p>
4.1	10 08 09	altre scorie	<p>Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);</p>	R13 - R5	<p>[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo;</p>
4.1	10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	<p>"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;</p>	R13 R5	<p>[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo;</p>
4.4	10 09 03	scorie di fusione	<p>Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);</p>	R13 - R5	<p>[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo;</p>
7.25	10 09 06	forme e anodi fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	<p>"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006"; Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);</p>	R13 - R5	<p>[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo;</p>
7.25	10 09 08	forme e anodi fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	<p>"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;</p>	R13 R5	<p>[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo;</p>
7.25	10 09 10	polvere del gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 04	<p>"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;</p>	R13 - R5	<p>[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo;</p>
7.25	10 09 12	altri particolari diversi da quelli	<p>"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati</p>	R13 - R5	<p>[R5] Produzione di aggregati riciclati per</p>



Allegato I
Ditta R.E.M. s.r.l.

pianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.65

Tipologia ex DM 05/02/98	C.E.R.	Descrizione	Caratteristiche e Prescrizioni rifiuto Ingresso all'impianto	Operazioni	Attività di recupero
		di cui alla voce 10 09 11	possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine).		costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo.
4.1	10 10 03	scorie di fusione	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine).	R13 R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo.
7.5	10 10 99	rifiuti specificati altrimenti	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine).	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo.
12.9	10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine).	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo.
2.1	10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006"; Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine).	R13 R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo.
7.3	10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine).	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo.
7.4	10 12 03	polveri particolato	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine).	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo.
7.3 7.12	10 12 06	scarti di scarto	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine).	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo.
7.3	10 12 08	scarti ceramica, cretoni, mattonelle da	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filler per calcestruzzo.

Allegato I
Ditta R.E.M. s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.65

Tipologia ex DM 05/02/98	C.E.R.	Descrizione	Caratteristiche e Prescrizioni rifiuto ingresso all'impianto	Operazioni	Attività di recupero
7.5	10 12 10	costruzione di sottoposti trattamento termico	passano far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);		filter per calcestruzzo;
7.5	10 12 99	rifiuti solidi del trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filter per calcestruzzo;
7.18	10 13 04	rifiuti di calcinazione e di irriduzione della calce	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filter per calcestruzzo;
7.1	10 13 11	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali; [R5] Produzione di aggregati riciclati e/o filter per calcestruzzo;
7.10	12 01 01	laminatura trucioli di materiali ferrosi	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.10	12 01 02	polveri di materiali ferrosi	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.10	12 01 03	laminatura trucioli materiali ferrosi	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.10	12 01 04	polveri di materiali ferrosi	Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27/07/1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;

Allegato I
Ditta R.E.M. s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.65

Tipologia ex DM 05/02/98	C.E.R.	Descrizione	Caratteristiche e Prescrizioni rifiuto ingresso all'impianto	Operazioni	Attività di recupero
12.11	12 01 13	fogli di lavorazione diversi da quelli di cui alla voce 12 01 11	D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); "Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152 2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152 2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali.
7.10	12 01 17	materiale abrasivo di scoria, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152 2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152 2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali.
7.10	12 01 21	corpi duteccole e materiali di refinitura esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 2	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152 2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152 2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali.
7.8 7.25	16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152 2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152 2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali.
7.8 7.25	16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152 2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152 2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali.
7.9	16 11 06	rivestimenti in materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152 2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152 2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); Ricevuti in impianto solo qualora accompagnati dalla scheda descrittiva del processo produttivo di cui al p.to 4) del presente provvedimento e da analisi effettuate per ogni nuovo produttore in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali.
7.1	17 01 01	cemento	accettati in impianto accompagnati da dichiarazione del produttore che garantisce l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto e/o certificazioni analitiche (ad esempio il test di coesione); l'indagine analitica sul rifiuto deve essere prevista, a prescindere dall'elemento dimensionale, ogniqualvolta sulla base delle peculiarità del processo/attività che genera il rifiuto sia necessario attestare l'effettiva natura inerte;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali.
7.1	17 01 02	mattoni	accettati in impianto accompagnati da dichiarazione del produttore che garantisce l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto e/o certificazioni analitiche (ad esempio il test di coesione); l'indagine analitica sul rifiuto deve essere prevista, a prescindere dall'elemento dimensionale, ogniqualvolta sulla base delle peculiarità del processo/attività che genera il rifiuto sia necessario attestare l'effettiva natura inerte;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali.
7.1	17 01 03	mattonelle ceramiche	accettati in impianto accompagnati da dichiarazione del produttore che garantisce l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto e/o certificazioni analitiche (ad esempio il test di coesione); l'indagine analitica sul rifiuto deve essere prevista, a prescindere dall'elemento dimensionale,	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali.

Allegato I
Ditta R.E.M., s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.65

Tipologia ex DM 05/02/98	C.E.R.	Descrizione	Caratteristiche e Prescrizioni rifiuto Ingresso all'impianto	Operazioni	Attività di recupero
			ogniquale sulla base delle peculiarità del processo/cantiere che genera il rifiuto sia necessario attestarne l'effettiva natura inerte;		
7.1	17 01 07	miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	accettati in impianto accompagnati da dichiarazione del produttore che garantisca l'inesistenza di riliscivia di sostanze pericolose dal rifiuto e/o certificazioni analitiche (ad esempio il test di cessione); l'indagine analitica sul rifiuto deve essere prevista, a prescindere dall'elemento dimensionale, ogniqualvolta sulla base delle peculiarità del processo cantiere che genera il rifiuto sia necessario attestarne l'effettiva natura inerte;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
2.1 2.4	17 02 02	vetri	accettati in impianto accompagnati da dichiarazione del produttore che garantisca l'inesistenza di riliscivia di sostanze pericolose dal rifiuto e/o certificazioni analitiche (ad esempio il test di cessione); l'indagine analitica sul rifiuto deve essere prevista, a prescindere dall'elemento dimensionale, ogniqualvolta sulla base delle peculiarità del processo cantiere che genera il rifiuto sia necessario attestarne l'effettiva natura inerte;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.6	17 03 02	miscelate bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	Il rifiuto deve derivare dalla sola lavorazione a freddo del manto stradale;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.31 bis	17 05 04	terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	I rifiuti CER 170504 per i quali, prima del conferimento presso l'impianto, non è possibile fornire l'autodichiarazione di cui alla SCHEMA GESTIONE TERRE E ROCCE - ALLEGATO II al presente provvedimento, sono soggetti alla verifica del rispetto dei limiti della Colonna B della dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006; è vietato il conferimento presso l'impianto di terre e rocce contenenti contaminanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006; Le terre e rocce provenienti da attività di bonifica si ritiene possano essere accettati in impianto solo qualora sia certificato il rispetto dei limiti della Colonna B della dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e siano classificati come rifiuti non pericolosi; tali rifiuti dovranno essere corredati dal piano di caratterizzazione del sito da bonificare e/o progetto di bonifica nonché dalla documentazione attestante le metodologie di campionamento ed analisi in conformità a quanto previsto all'art. 2 parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e alla D.G.R.V. 2922 del 03/10/2003; in particolare devono essere adottate le seguenti procedure: - la ditta deve conservare copia della documentazione tecnica e amministrativa attestante il corretto iter amministrativo della bonifica (piano di caratterizzazione, ecc.); Dalla documentazione dovrà essere chiara la posizione da cui proviene lo scavo all'interno dell'area di bonifica. Il progetto di bonifica deve prevedere che le terre e rocce da scavo provenienti dalle operazioni di bonifica stessa siano compatibili con l'impianto in parola e pertanto che siano già stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso; - I referti della caratterizzazione analitica condotta sui rifiuti devono essere allegati alla documentazione di cui sopra; - nel registro di carico e scarico deve essere annotato il riferimento al procedimento di bonifica da cui proviene il rifiuto;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
12.2	17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quello di cui alla voce 17 05 05	I rifiuti CER 170506 per i quali, prima del conferimento presso l'impianto, non è possibile fornire l'autodichiarazione di cui alla SCHEMA GESTIONE TERRE E ROCCE - ALLEGATO II al presente provvedimento, sono soggetti alla verifica del rispetto dei limiti della Colonna B della dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e sono classificati come rifiuti non pericolosi; è vietato il conferimento presso l'impianto di fanghi di dragaggio contenenti contaminanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006; I fanghi di dragaggio provenienti da attività di bonifica si ritiene possano essere accettati in impianto solo qualora sia certificato il rispetto dei limiti della Colonna B della dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti dovranno essere corredati dal piano di caratterizzazione del sito da bonificare e/o progetto di bonifica nonché dalla documentazione attestante le metodologie di campionamento ed analisi in conformità a quanto previsto all'art. 2 parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e alla D.G.R.V. 2922 del 03/10/2003; in particolare devono essere adottate le seguenti procedure: - la ditta deve conservare copia della documentazione tecnica e amministrativa attestante il corretto iter amministrativo della bonifica (piano di caratterizzazione, ecc.); Dalla documentazione dovrà essere chiara la posizione da cui proviene lo scavo all'interno dell'area di bonifica. Il progetto di bonifica deve prevedere che le terre e rocce da scavo provenienti dalle operazioni di bonifica stessa siano compatibili con l'impianto in parola e pertanto che siano già stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso; - I referti della caratterizzazione analitica condotta sui rifiuti devono essere allegati alla documentazione di cui sopra; - nel registro di carico e scarico deve essere annotato il riferimento al procedimento di bonifica da cui proviene il rifiuto;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.11	17 05 08	pietra per macinate per ferroviarie,	Deve essere rispettato quanto previsto al par. 7.11.2 all.1 sub.1 del D.M. 05/02/1998 ed essere certificata "rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato I alla Parte IV del D.Lgs n.152/2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze,	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;

Allegato I
Ditta R.E.M. s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.65


Tipologia ex DM 05/02/98	C.E.R.	Descrizione	Caratteristiche e Prescrizioni rifiuto Ingresso all'Impianto	Operazioni	Attività di recupero
		diversi da quella di cui alla voce 17 05 07	preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152 2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);		
7.1 7.12	17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	accettati in impianto accompagnati da dichiarazioni del produttore che garantisca l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto e o certificazioni analitiche (ad esempio il test di cessione); l'indagine analitica sul rifiuto deve essere prevista, a prescindere dall'elemento dimensionale, ogniqualvolta sulla base delle peculiarità del processo cantiere che genera il rifiuto sia necessario attestarne l'effettiva natura inerte;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.1	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di demolizione e costruzione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	accettati in impianto accompagnati da dichiarazione del produttore che garantisca l'inesistenza di rilascio di sostanze pericolose dal rifiuto e o certificazioni analitiche (ad esempio il test di cessione); l'indagine analitica sul rifiuto deve essere prevista, a prescindere dall'elemento dimensionale, ogniqualvolta sulla base delle peculiarità del processo cantiere che genera il rifiuto sia necessario attestarne l'effettiva natura inerte;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
13.2	19 01 12	cenere pesanti e scorie, diverse da quella di cui alla voce 19 01 11	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152 2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152 2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); per poter essere conferiti in impianto devono essere accompagnati da analisi effettuate dal produttore su ogni singolo carico da conferirsi;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
13.2	19 01 14	cenere leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	"Rifiuto non pericoloso ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs n.152 2006"; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152 2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine); per poter essere conferiti in impianto devono essere accompagnati da analisi effettuate dal produttore su ogni singolo carico da conferirsi;	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
2.1	19 12 05	vetro	per poter essere conferiti in impianto devono essere accompagnati da analisi effettuate dal produttore su ogni singolo carico da conferirsi; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
--	19 12 09	minerali (es. sabbia e rocce)	per poter essere conferiti in impianto devono essere accompagnati da analisi effettuate dal produttore su ogni singolo carico da conferirsi; in verifica non pericolosità considerare parametri che, in funzione di processo produttivo, sostanze, preparati possono far diventare il rifiuto pericoloso (si suggerisce vengano presi in considerazione tutti i parametri della Del. Com. Int. 27 07 1984, sulla base dell'Art. 265 comma 1 ultimo capoverso del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare cromo, cianuri, PCB/PCT, IPA, Diossine);	R13 - R5	[R5] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;
7.1 7.6 7.12	20 03 01	rifiuti inerti non differenziati	accettati in impianto limitatamente alle sole frazioni di rifiuti inerti da costruzione e demolizione.	R13 - R5	[R3] Produzione di aggregati riciclati per costruzioni stradali;

Allegato II
Ditta R.E.M. s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.6

PARTE I

Le terre e rocce derivanti da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:
 - 1.1. in aree verdi o residenziali;
 - 1.2. al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
 - 1.3. non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
 - 1.4. al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;
2. caratteristiche dell'area di scavo:
 - 2.1. assenza di serbatoi o cisterne interrato, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
 - 2.2. assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
 - 2.3. assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii. relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
 - 2.4. assenza di impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs 59/2005 e ss.mm.ii, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – IPPC;
 - 2.5. impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 210, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti; possono essere conferite in impianto accompagnate da sola dichiarazione, conforme al modello di cui alla parte II del presente allegato, compilata e sottoscritta dal produttore.



Allegato II
 Ditta R.E.M. s.r.l.
 Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.6

PARTE II - DICHIARAZIONE PROVENIENZA TERRE E ROCCE DA SCAVO (da conservarsi in impianto)

SEZIONE RIFIUTO	
Codice Europeo del RIFIUTO - CER	
Descrizione del rifiuto	
Stato fisico	Solido Solido polverulento Liquido Fangoso palabile
Luogo di produzione del rifiuto	
Indirizzo N.	
Località Cap Prov.	
Destinazione urbanistica	
Descrizione attività di produzione del rifiuto	

SEZIONE PRODUTTORE	
Nome o Ragione sociale del produttore	
Indirizzo	
Località Cap Prov.	
Telefono Fax E-mail	
Codice fiscale Partita IVA	
intermediario / Commercio senza detenzione (se presente)	
Nome o Ragione sociale	
Indirizzo N.	
Località Cap Prov.	
Telefono Fax E-mail	
Codice fiscale Partita IVA	

Allegato II
Ditta R.E.M. s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.6

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
residente in _____ via _____,
in _____ qualità _____ di _____ legale rappresentante della ditta _____
(come identificata nella sezione produttore)
in riferimento al conferimento dei rifiuti da eseguirsi presso l'impianto ubicato in
_____ via _____,
della ditta _____, con sede legale a
_____ via _____,
autorizzato con DDP _____, rilasciato dalla Provincia di Treviso.

DICHIARA ED ATTESTA
(ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

che il rifiuto descritto nella sezione rifiuto della presente scheda deriva da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. **ubicazione dello scavo:**
 - 1.1. in aree verdi o residenziali;
 - 1.2. al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
 - 1.3. non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
 - 1.4. al di fuori di arco interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;
2. **caratteristiche dell'area di scavo:**
 - 2.1. assenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
 - 2.2. assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
 - 2.3. assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii. relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
 - 2.4. assenza di impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs 59/2005 e ss.mm.ii, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
 - 2.5. impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 210, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti;

Luogo e data

Timbro e firma del produttore

Allegato III
Ditta R.E.M. s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.6

Valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera si fa riferimento alla planimetria denominata "B09: Planimetria emissioni in atmosfera", allegata alla nota integrativa pervenuta in data 23/10/2008, Prot. n. 101306/2008, datata "Ottobre 2008".

*Operazioni di stoccaggio calce e cemento in silos
Punto di emissione n. 1*

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Operazioni di stoccaggio in cumuli, frantumazione e vagliatura e relative fasi di movimentazione del materiale

La Ditta è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti, adottando idonee misure per il loro abbattimento, osservando le seguenti prescrizioni:

- a) Le aree dedicate all'attività di stoccaggio, frantumazione e vagliatura e relative fasi di movimentazione del materiale devono essere dotate di barriera arborea, ovvero di reti antipolvere, di altezza adeguata, comunque non inferiore all'altezza dei cumuli, orientate in modo da contrastare l'effetto dei venti prevalenti e limitare le emissioni diffuse di polveri;
- b) la pavimentazione delle strade e dei piazzali, percorsi da mezzi di trasporto e d'opera, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri e deve quindi essere mantenuta in buono stato di pulizia e manutenzione;
- c) al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale, durante la circolazione dei mezzi e nella fase di stoccaggio del materiale, deve essere installato un apposito impianto fisso o mobile di irrorazione per bagnare i piazzali e le strade di accesso all'area di lavoro fonte di emissioni polverulente;
- d) le operazioni di frantumazione devono essere dotate di un sistema di nebulizzazione ad acqua nei punti di introduzione dei materiali.

Misure analitiche di autocontrollo

Operazioni di stoccaggio calce e cemento in silos:

La presenza di idoneo sistema di depolverazione esonera la Ditta dall'effettuare misure analitiche di autocontrollo.

Allegato III
Ditta R.E.M. s.r.l.
Impianto di Motta di Livenza, Mapp.799, 796, 806, 809, 815, Fg.6

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0 °C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIIM n.158/88;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

Per il punto di emissione n. 1, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi, assegnando un termine per l'installazione delle prese standardizzate e delle strutture per l'accessibilità alle stesse, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida predisposte dal Dipartimento A.R.P.A.V. di Treviso.

Metodi analitici di riferimento

- Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.